

FRINGE BENEFITS – LE ULTERIORI MODIFICHE AL IL REGIME FISCALE PER IL 2022

Imola, 19/11/2022

Per fronteggiare il caro bollette, l'articolo 3 comma 10, del decreto Aiuti-quater DL 176 pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** il 18 novembre 2022 innalza a 3.000 euro, solo per il 2022, il limite di esenzione dei fringe benefit messi a disposizione dei dipendenti.

L'Agenzia delle Entrate, con la [Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022](#), ho fornito inoltre chiarimenti in relazione al regime fiscale, introdotto dall'art. 12 del Decreto Legge n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiutibis) oggi modificato ulteriormente dal D.L. 176, in base al quale, **limitatamente al periodo d'imposta 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF nel limite complessivo di euro 3.000 (precedentemente a euro 600).**

ATTENZIONE: non si tratta di bonus, ma di liberalità che sono riconosciute dal datore di lavoro al lavoratore/i su base volontaria e non vengono rimborsate all'azienda in alcun modo. L'erogazione è assolutamente facoltativa. L'agevolazione riguarda solo il trattamento fiscale e contributivo!

Si riepiloga di seguito la disciplina in materia di fringe benefits in vigore per il periodo d'imposta 2022 alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 35/E dello scorso 4 novembre e delle novità del Decreto Aiuti D.L. 176 del 18/11/2022.

1 - BENI, SERVIZI E SOMME SOGGETTI AL LIMITE DI ESENZIONE DI 3.000 EURO

Tra i beni e servizi che sono soggetti al limite di esenzione di euro 3.000 rientrano, a titolo di esempio,

- i buoni acquisto/spesa e i buoni carburante,
- i generi in natura prodotti dall'azienda,
- l'auto ad uso promiscuo, l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, i prestiti aziendali,
- l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda qualora siano assegnati anche per uso privato;
- polizze assicurative extra professionali, ecc.

Esclusivamente per l'anno di imposta in corso, la disciplina dettata dall'art. 5 comma 3 del TUIR è modificata nei seguenti termini:

- ❖ sono incluse tra i fringe benefits concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- ❖ il limite massimo di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è **innalzato da euro 258,23 a euro 3.000**.

2 - DESTINATARI DEL LIMITE DI ESENZIONE DI 3.000 EURO

Il limite di esenzione di 3.000 trova applicazione nei confronti dei lavoratori titolari di **redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**.

Ad esempio:

- lavoratori subordinati di ogni tipologia
- collaboratori coordinati e continuativi
- amministratori con compenso
- tirocinanti (in alcuni casi)

L'erogazione di tali benefits è consentita anche AD PERSONAM: il datore può decidere liberamente a chi erogarli e in quale misura.

3 - LIMITE DI ESENZIONE DI 3.000 EURO E CONSEGUENZE IN CASO DI SUPERAMENTO

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino **superiori a euro 3.000**, andrà **assoggettato a tassazione e contribuzione l'intero importo corrisposto**, dunque, anche la quota di valore inferiore al predetto limite.

Attenzione: il limite dei 3000 euro fa riferimento a quanto complessivamente ricevuto dal lavoratore nell'arco dell'intero periodo di imposta anche da altri datori di lavoro!

4 - DECRETO UCRAINA

Vi ricordiamo inoltre, come già illustratovi in apposita circolare del 19/07/2022 e in quella del 26/09/2022, che per l'anno 2022 è stato introdotto un ulteriore limite di esenzione relativo all'acquisto di **buoni carburante** da cedere ai dipendenti.

Il valore dei buoni, per l'anno 2022, non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200 per lavoratore.

Anche in questo caso l'erogazione è consentita AD PERSONAM: il datore può decidere liberamente a chi erogarli e in quale misura.

A differenza dei benefits di valore complessivo 3.000 euro, i buoni carburante previsti dal Decreto Ucraina possono essere concessi solamente ai LAVORATORI SUBORDINATI (no collaboratori, amministratori, ecc...)

5 - PERIODO DI EROGAZIONE

Sarà possibile erogare i buoni carburante, buoni spesa ed altri benefits fino al 12 gennaio 2023 beneficiando della relativa agevolazione valida per il periodo d'imposta 2022, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente.

6 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere:

- un valore di euro 200 per uno o più buoni carburante (decreto Ucraina) e
- un valore di euro 3.000 per l'insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante.

Il massimo totale agevolabile può quindi raggiungere i 3.200 euro.

Intendiamo ricordare ai datori di lavoro che anche il welfare obbligatorio previsto da alcuni CCNL (ad esempio euro 200 euro annui per il CCNL Metalmeccanici Confapi) si computa al fine del raggiungimento della soglia dei 3000 euro, qualora siano stati erogati benefits della tipologia di cui al punto 1).

7 - SOMME EROGATE O RIMBORSATE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE

Con riferimento alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, l'Agenzia ritiene che le stesse debbano riguardare:

- ❖ immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
- ❖ Consumi tassativamente relativi al 2022.

Ai predetti fini, a parere dell'Agenzia è, inoltre, possibile ricomprendere le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate

al proprietario dell'immobile (**locatore**), nel contratto di locazione è prevista espressamente una **forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario)** o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

Un ulteriore aspetto preso in esame dall'Agenzia riguarda la **documentazione** che giustifica la **spesa sostenuta per le utenze** e contestualmente l'entità del rimborso effettuato dal datore di lavoro.

Ai predetti fini, l'Agenzia individua **due alternative**:

- ❖ l'acquisizione e la conservazione della **documentazione** in oggetto (sicuramente più complessa);
- ❖ l'acquisizione di una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il **datore di lavoro è tenuto** ad acquisire in tutti i casi anche una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Da ultimo, l'Agenzia chiarisce che la **giustificazione di spesa** può essere rappresentata anche da più fatture ed è **valida anche se** la stessa è intestata a una **persona diversa dal lavoratore** dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR o, in caso di riaddebito analitico, al locatore.

8 - ASPETTI OPERATIVI: COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro dovrà provvedere in autonomia

- ad acquistare e concedere i vari **benefits** che intende concedere
- ad acquisire la documentazione e le dichiarazioni sostitutive delle somme che intende rimborsare per le bollette.

TASSATIVAMENTE ENTRO IL 27 DICEMBRE 2022, il datore dovrà:

- **comunicare al nostro Studio il valore dei benefits** concessi ad ognuno dei lavoratori (che dovranno essere registrati in busta paga solo come valore figurativo e successivamente registrati nella Certificazione Unica);
- **consegnarci i dati necessari per effettuare il rimborso delle bollette**, che dovrà necessariamente essere erogato attraverso la busta paga.



FAC SIMILE

(selezionare il testo e fare copia e incolla su altro documento se si desidera rimuovere l'intestazione)

**DICHIARAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER UTENZE DOMESTICHE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE
(ai sensi dell'art. 12 del DL 09.08.2022 n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21.09.2022 n.
142)**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)**

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ (____) il _____
residente a _____ (____) in via _____ n. _____
in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente o titolare di rapporto di collaborazione o
amministratore con compenso, presso _____, codice
fiscale _____, p.Iva _____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

con riferimento all'immobile ad uso abitativo sito _____,
via/piazza/località _____, posseduto/detenuto da me
medesimo/dal coniuge/da altro familiare a titolo di _____

- **di essere in possesso della documentazione** comprovante il **pagamento delle seguenti utenze domestiche**, rientranti nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR:

Fattura numero	Data fattura	Emittente e tipologia di utenza	Intestata ¹ a	Importo	Data pagamento	Modalità di pagamento

TOTALE CHIESTO A RIMBORSO €

DICHIARA INOLTRE

- **che** le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il datore di lavoro sopra indicato, ma anche presso altri.

_____ (luogo, data)

Il dichiarante

¹ L'intestatario delle utenze per uso domestico può essere un **soggetto diverso dal lavoratore dipendente**, ovvero:

- ✓ il **coniuge o un familiare** indicati nell'articolo 12, Tuir: in questo caso è necessario indicare il rapporto intercorrente con il lavoratore,
- ✓ il **locatore**, nel caso in cui le fatture riguardano **immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari di quest'ultimo**, e solo nel caso in cui **il locatore abbia provveduto al riaddebito analitico al locatario**, delle spese relative alle utenze: in questo caso è necessario riportare l'elenco analitico delle spese addebitate.
- ✓ il **condominio**, per la quota rimasta a carico del singolo condomino.